

ALLEGATO "B"
all'atto n. 6197
di Raccolta.

STATUTO
Articolo 1
COSTITUZIONE

1. E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI", con sede, in Verona, Via Trainotti n. 5 che operera' in ambito nazionale. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del piu' vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e segg. del codice civile.
2. La "Fondazione Marcantonio Bentegodi" prosegue senza soluzione di continuita' l'opera svolta da "Istituzione Marcantonio Bentegodi" che ha avuto origine dal lascito, disposto con testamento il 15 novembre 1871, del benemerito dott. Marcantonio Bentegodi, il quale "per non dimenticare l'educazione fisica della gioventu' veronese" volle che la quarta parte dei redditi della sostanza fosse destinata a favore della ginnastica e della scherma.

Articolo 2
SCOPI

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non puo' distribuire utili, neppure in modo indiretto, ne' avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale e comunque utilita' di ogni genere, nemmeno in caso di estinzione o di scioglimento.
2. La Fondazione persegue gli scopi, voluti da Marcantonio Bentegodi, di diffusione della pratica sportiva tra la gioventu', quale elemento essenziale dell'educazione integrale della persona.
3. Esplica la sua azione educativa e di preparazione agonistica attraverso le sue Sezioni; oltre a quelle originarie individuate dal Fondatore per la pratica della ginnastica e della scherma, sono e potranno essere istituite ulteriori sezioni, che prevedono l'esercizio di altre discipline sportive purché attuate a soli fini dilettantistici. Le Sezioni possono indirizzarsi a tutte le discipline sportive previste dallo Statuto del C.O.N.I..
4. In via esemplificativa e non esaustiva, essa potra':
 - a. promuovere la pratica sportiva tra le giovani generazioni organizzando delle iniziative sportive sia direttamente sia tramite l'attivita' delle Sezioni sportive;
 - b. realizzare, condurre e gestire impiantistica sportiva;
 - c. organizzare iniziative e manifestazioni sportive in particolare a valenza promozionale;
 - d. la Fondazione ricerca ogni forma di collaborazione utile con il C.O.N.I., le Federazioni sportive e le loro articolazioni territoriali nonche' con gli Enti di Promozione Sportiva.

Articolo 3

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potra' tra l'altro:



- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprieta' o diritto di superficie di immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e privati;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, concessionaria, comodataria o comunque posseduti;
- c. stipulare convenzioni finalizzate allo sviluppo della pratica sportiva sia a livello agonistico che amatoriale.

Articolo 4

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE E ATTIVITA' DELLE SEZIONI SPORTIVE

1. La Fondazione persegue le proprie finalita' programmatiche direttamente attraverso l'opera dei propri organi.
2. La Fondazione si articola in Sezioni, che hanno natura di Associazioni sportive non riconosciute.
3. La Fondazione demandera' le concrete attivita' sportive alle Sezioni, che cureranno direttamente l'organizzazione della pratica sportiva negli sport di riferimento e saranno dotate di autonomia gestionale relativa alle attivita' di specifico significato sportivo, quali a titolo esemplificativo affiliazione, tesseramento, iscrizione ai campionati, partecipazione a gare e loro organizzazione.
4. Le Sezioni svilupperanno la propria attivita' sportiva sulla base della programmazione annuale stabilita dalla Fondazione.
5. Le Sezioni disporranno di un budget annualmente assegnato ad ognuna di esse dal C.d.A. della Fondazione per lo svolgimento delle attivita' ordinarie. Potranno altresì disporre, per tramite della Fondazione, dei contributi vincolati ricevuti da terzi.

Articolo 5

FONDATARE PROMOTORE E FONDATORI

1. E' Fondatore Promotore il Comune di Verona, che conferisce al fondo di dotazione l'immobile di via Trainotti n° 5, l'intera dotazione mobiliare (arredi, supporti tecnologici, attrezzatura sportiva, automezzi) oltre alla somma di euro 100.000,00.
2. Sono Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che intervengono alla costituzione della Fondazione, oppure che presentino domanda di adesione anche in un momento successivo e che siano stati ammesse con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei punti voto/dei componenti. I richiedenti dovranno assumersi l'impegno di contribuire, in qualita' di Fondatori, al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.14 del presente Statuto.

Articolo 6

PARTECIPANTI SOSTENITORI

1. Possono aderire alla Fondazione, in qualita' di Parteci-

panti Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividendo le finalita' della Fondazione ne facciano richiesta, impegnandosi a contribuire al perseguimento dei suoi scopi e alla realizzazione dei suoi programmi di attivita' mediante contributi una tantum o pluriennali in denaro, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, o mediante un'attivita' anche professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali, secondo le modalita' definite dal Consiglio di Amministrazione, purché siano da quest'ultimo ritenuti idonei.

2. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo e' stato regolarmente versato, o per il quale sara' prestata dal soggetto l'attivita' in favore della Fondazione.

Articolo 7

PREROGATIVE DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI SOSTENITORI

1. La qualifica di Fondatore da' diritto a far parte del Consiglio dei Fondatori della Fondazione, di cui al successivo art. 17.

2. La qualifica di partecipante Sostenitore da' diritto a far parte del Consiglio dei Partecipanti della Fondazione, di cui al successivo art.18.

3. I Sostenitori possono accedere ai locali e alle strutture funzionali della Fondazione, con modalita' che non pregiudichino l'ordinario svolgimento delle attivita' istituzionali, e saranno costantemente informati e coinvolti in tutte le iniziative e le manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Fondazione.

Articolo. 8

ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio di Amministrazione puo' decidere, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti Sostenitori di cui agli articoli 5 e 6.

2. A tali esclusioni si provvede esclusivamente per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. apertura di procedure di liquidazione;
- b. fallimento o apertura di qualunque procedura concorsuale o sostitutiva della dichiarazione di fallimento.

3. I Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte sino alla data del recesso.

4. Il Fondatore Promotore Comune di Verona non puo' essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 9

FONDO DI DOTAZIONE

1. Il Fondo di Dotazione della Fondazione e' costituito:
a. dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, ef-



fettuati dal Fondatore Promotore e dai Fondatori;

b. da elargizioni, oblazioni, erogazioni, donazioni, eredita' e legati effettuati da parte di quanti altri - diversi dal Fondatore Promotore e dai Fondatori - desiderino contribuire al potenziamento della Fondazione, e che siano destinati espressamente o per legge ad incremento del Patrimonio;

c. dai beni mobili od immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti ai sensi del presente Statuto;

d. da eventuali avanzi di gestione che, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possano essere destinati ad incrementare il patrimonio;

e. da contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e da Enti privati.

Articolo 10

FONDO DI GESTIONE

1. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

a. con i contributi annuali corrisposti dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti; i contributi annuali del Comune di Verona saranno assegnati nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione;

b. con le entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi offerti, dalle quote di iscrizione ai corsi e in generale dai proventi derivanti dalle sue specifiche attivita' istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

c. con le rendite e i proventi derivanti dalla messa a reddito del suo patrimonio;

d. mediante eventuali donazioni o lasciti derivanti da disposizioni testamentarie, qualora non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

e. con eventuali oblazioni, elargizioni ed erogazioni liberali, con sovvenzioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, purché non espressamente destinati ad aumento del patrimonio, ivi compresi i contributi concessi dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive di appartenenza e dagli Enti di Promozione Sportiva.

Articolo 11

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione per l'anno seguente entro il 30 novembre, osservando l'obbligo di pareggio ed il conto consuntivo dell'anno precedente entro il trenta aprile. Entrambi vengono predisposti dal Direttore Generale e sono corredati dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Entro 20 giorni dalla loro approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle relative relazioni del Direttore Generale sull'andamento della gestione e dei Revisori dei conti, vengono trasmessi al Comune

di Verona.

2. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ed in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo di gestione dell'esercizio successivo e/o ad incrementare il patrimonio della Fondazione. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonche' di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 12

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione
- b. il Presidente
- c. il Consiglio dei Fondatori
- d. il Consiglio dei Partecipanti
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti
- f. le Sezioni sportive
- g. il Direttore Generale

2. Collabora con il Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, che svolge anche la funzione di Segretario del Consiglio.

Articolo 13

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione e' retta da un Consiglio d'Amministrazione del quale fanno parte i rappresentanti dei Fondatori, del Consiglio dei Partecipanti e delle Sezioni sportive. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da nove componenti, compreso il Presidente, di cui:

- a. quattro, di cui tre nominati dal Fondatore Promotore e uno dai Fondatori che partecipano al Fondo di dotazione;
- b. due, di cui uno nominato dal Fondatore Promotore e uno dai Fondatori, quando questi raggiungeranno la quota minima del 20% del fondo di gestione;
- c. uno nominato dal Consiglio dei Partecipanti purché questi abbiano complessivamente conferito al fondo di gestione una quota minima fissata dal Consiglio di Amministrazione; nel caso di mancato raggiungimento della quota minima, tale componente sara' nominato dal Fondatore Promotore e dai Fondatori, con i criteri di cui al precedente punto b);
- d. uno nominato dai Presidenti delle associazioni sportive che esprimeranno un'indicazione per ogni Federazione Sportiva del C.O.N.I. di appartenenza;
- e. qualora non si verificano le condizioni di nomina di alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a cio' provvedera' il Fondatore Promotore.

2. Per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione i candidati devono possedere, oltre ai requisiti di eleg-



gibilita' e di compatibilita' alla carica di Consigliere Comunale, specifica competenza gestionale e/o sportiva in relazione al ruolo da svolgere, da documentare in apposito curriculum.

3. Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio ambito il Vice Presidente con deliberazione da assumere a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per un ulteriore mandato.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal soggetto o dall'organo che li ha nominati prima della scadenza naturale del Consiglio. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

7. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva ed e' tempestivamente comunicata dal Presidente a chi aveva nominato il membro dichiarato decaduto, affinche' provveda alla sostituzione, con durata sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

8. Se, per qualsiasi motivo, un Consigliere viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, chi lo aveva nominato provvedera' alla sostituzione, con durata sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

9. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza il cui ammontare nella misura massima e' pari alla meta' di quello previsto per la partecipazione dei Consiglieri Comunali di Verona alle singole sedute del Consiglio.

Articolo 14

I POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede ad approvare:

a. il piano-programma annuale;


b. il bilancio di previsione e la relazione illustrativa, entro il 31 ottobre antecedente l'esercizio di riferimento, con indicazione del budget attribuito a ciascuna Sezione, che lo gestira' autonomamente, con obbligo di rendicontazione successiva al Consiglio di Amministrazione per la verifica di legittimita' e congruita' della spesa;

c. il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;

d. le modalita' di ammissione dei nuovi Fondatori, dei Partecipanti Sostenitori e dei Benemeriti di cui al successivo articolo 21;

e. l'ammissione dei nuovi Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori;

- f. gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili, i beni immobili che costituiscono il fondo di dotazione iniziale potranno essere alienati previa autorizzazione del Consiglio Comunale del Comune di Verona;
- g. la partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente od indirettamente correlate con quelle della Fondazione.
2. Le deliberazioni di cui ai punti precedenti sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
3. Inoltre il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare
- a. la nomina del Vice Presidente;
 - b. la determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, per il Vice Presidente e per i Consiglieri;
 - c. criteri ai quali le Sezioni dovranno attenersi nella determinazione e liquidazione dei compensi e dei rimborsi spese per le attività di allenatori, dirigenti, accompagnatori ed atleti e in generale la regolamentazione delle attività delle Sezioni;
 - d. la nomina del Direttore Generale determinandone la retribuzione e la natura dell'incarico;
 - e. la determinazione dei compensi dei Revisori dei Conti;
 - f. le tariffe dei servizi gestiti dalla Fondazione e le quote di iscrizione alle Società sportive;
 - g. l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi e finanziamenti alla Fondazione;
 - h. la propria dotazione organica e l'assunzione di personale, determinandone l'inquadramento ed il trattamento retributivo;
 - i. il conferimento di incarichi a collaboratori esterni e consulenti ed esperti, definendone di volta in volta mansioni, funzioni, durata dell'incarico e compensi;
 - j. gli eventuali regolamenti della Fondazione, nonché la loro modifica, revoca ed abrogazione;
 - k. la stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché su ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, con facoltà di delega;
 - l. l'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali o deleghe per singoli atti o categorie di atti inerenti alla gestione della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
 - m. qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione, che non sia attribuito dal presente statuto alla competenza di altri Organi dalla Fondazione;
 - n. la costituzione delle Sezioni sportive, alle quali sarà demandata la gestione diretta dell'attività sportiva, sia promozionale che agonistica, ed il loro scioglimento;
 - o. l'approvazione degli Statuti delle Sezioni, da queste formulati sulla base dello schema tipo di statuto delle rispet-



tive Federazioni sportive del CONI per le Associazioni federate e nel rispetto dei principi di partecipazione democratica ivi enunciati;

p. l'approvazione del piano-programma delle Sezioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

a. vigila sul funzionamento delle varie Sezioni, individuando le esigenze specifiche e assumendo eventualmente i provvedimenti idonei al perseguimento degli obiettivi sportivi;

b. indice manifestazioni, concorsi, gare ed incoraggia la diffusione della pratica sportiva;

c. vigila sulla corretta gestione amministrativa ed economica della Fondazione e vigila sul mantenimento dell'equilibrio di bilancio adottando gli opportuni provvedimenti correttivi eventualmente necessari;

d. puo' proporre eventuali modifiche statutarie, che verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

Articolo 15

CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio d'Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunita' o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei membri del Consiglio.

2. L'avviso di convocazione deve recare il giorno, l'ora e il luogo della seduta, nonche' l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a mano, o tramite fax, e-mail con ricevuta di ritorno, servizio postale o telegrafico. In caso d'urgenza la convocazione puo' essere effettuata fino a ventiquattro ore prima della seduta a mezzo telegramma.

3. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di due terzi dei componenti, in seconda convocazione la riunione e' valida purché siano presenti almeno cinque membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fermi restando quorum diversi previsti dal presente Statuto.

4. In caso di parita' dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio puo' essere convocato e presieduto dal Vice Presidente. In tal caso la convocazione del Vicepresidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

5. I verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono redatti su apposito libro numerato e vidimato da notaio e sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale, che funge da segretario verbalizzante. In caso di sua impossibilita' o impedimento, il Presidente nomina un Segretario Verbalizzante in seno al Consiglio.

6. I componenti del consiglio non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberano atti o provvedi-

menti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, il loro coniuge o i loro congiunti ed affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione comporta il dovere di allontanarsi dalla sala dell'adunanza.

Articolo 16

IL PRESIDENTE

1. Il Sindaco di Verona nomina il Presidente che dura in carica per tutta la durata del Consiglio e puo' essere riconfermato solo per un ulteriore mandato.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Spetta tra l'altro al Presidente:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
 - b. coordinare l'attivita' della Fondazione nell'ambito dei poteri conferiti e garantire una corretta amministrazione della stessa;
 - c. curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, riferendone per la ratifica al Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva;
 - e. promuovere e coordinare l'attivita' e mantenere i rapporti con le altre istituzioni sportive nazionali e internazionali.
4. In caso di sua assenza o impedimento, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente il quale, eletto dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato. La firma degli atti da parte del Vicepresidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
5. Al Presidente spetta una indennita' di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, comunque non superiore nella misura massima, alla meta' di quella prevista per gli Assessori del Comune di Verona.

Articolo 17

IL CONSIGLIO DEI FONDATORI

1. Il Consiglio dei Fondatori e' costituito dai Fondatori e si riunisce almeno una volta all'anno. Esso e' validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Si delibera a maggioranza dei voti attribuiti in proporzione alla partecipazione di ciascuno al fondo di dotazione e al fondo di gestione, rispetto a quella complessiva dei Fondatori.
2. Al Consiglio dei Fondatori spetta l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b).
3. Il Consiglio dei Fondatori formula pareri consultivi e proposte sugli obiettivi e sulle attivita' della Fondazione,



da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio dei Fondatori e' convocato e presieduto dal proprio Presidente eletto nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione. Il Direttore Generale della Fondazione funge da Segretario Verbalizzante.

5. Il Consiglio dei Fondatori puo' essere convocato dal proprio Presidente per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per l'audizione di esperti su richiesta scritta di tanti componenti che rappresentino la maggioranza della contribuzione al fondo di dotazione e al fondo di gestione coperta dai Fondatori.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, il regolamento del Consiglio dei Fondatori e' disciplinato dalle medesime norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

IL CONSIGLIO DEI PARTECIPANTI

1. Il Consiglio dei Partecipanti e' costituito dai Partecipanti Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno. Esso e' validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti attribuiti in proporzione alla contribuzione erogata a favore della Fondazione. Nel caso di contribuzione in servizi o attivita' il rispettivo valore verra' determinato dal Consiglio di Amministrazione con le modalita' stabilite dall'articolo 6.

2. Al Consiglio dei Partecipanti spetta l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sugli obiettivi e sulle attivita' della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio dei Partecipanti e' convocato e presieduto dal proprio Presidente eletto nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione. Il Direttore Generale della Fondazione funge da Segretario Verbalizzante.

5. Il Consiglio dei Partecipanti puo' essere convocato dal proprio Presidente per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per l'audizione di esperti su richiesta scritta di tanti componenti che rappresentino la maggioranza della contribuzione al fondo di gestione coperta dai Partecipanti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, il regolamento del Consiglio dei Partecipanti e' disciplinato dalle medesime norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

LE SEZIONI SPORTIVE

1. Le Sezioni sportive della Fondazione Marcantonio Bentegodi

possono essere costituite come Società sportive dilettantistiche non riconosciute, che dovranno rispettare il principio di democrazia interna previsto dall'ordinamento sportivo con l'istituzione dei seguenti organi: Assemblea Generale dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente e dotandosi per il coordinamento tecnico di un Direttore Sportivo per ogni disciplina sportiva.

2. Hanno capacità di affiliarsi direttamente alle Federazioni sportive del C.O.N.I., di associarsi agli Enti di promozione sportiva, di iscriversi a campionati, gare, tornei e svolgere tutte le attività inerenti e conseguenti di specifico significato sportivo.

Articolo 20

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, di indiscussa capacità professionale e dirittura morale, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, due componenti effettivi e due supplenti saranno nominati dal Fondatore Promotore, il terzo componente effettivo verrà nominato dai Fondatori.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante appropriate relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.

4. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio dei Partecipanti.

Articolo 21

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che definisce la natura del suo incarico, la durata, comunque non superiore a cinque anni, e la retribuzione.

2. Compete al Direttore Generale la responsabilità generale della gestione della Fondazione. In particolare il Direttore Generale:

- a. sottopone al Consiglio di Amministrazione le previsioni di spesa annuali e pluriennali, la relazione previsionale e il piano-programma, ed il conto consuntivo;
- b. è il coordinatore delle attività sportive, promozionali e gestionali delle sezioni sportive;
- c. sottoscrive i contratti;
- d. partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- e. redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio;
- f. dirige il personale della Fondazione;
- g. presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità sulle relative procedure;

- h. provvede alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordinativi di incasso e di pagamento;
 - i. adotta i provvedimenti necessari per l'efficienza e la funzionalità dei servizi gestiti dalla Fondazione;
 - j. adotta tutti gli atti di gestione che la legge e il presente Statuto espressamente non riservano ad altri organi della Fondazione;
 - k. rende i pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

BENEMERITI

Acquista il titolo di Benemerito della Fondazione Marcantonio Bentegodi la persona o l'Ente, pubblico o privato, che abbia concorso in maniera determinante con la propria azione allo sviluppo dell'attività della stessa e ne abbia arricchito il prestigio. Il titolo di Benemerito viene conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e da diritto alla partecipazione in via prioritaria a tutte le attività della Fondazione e delle Sezioni nelle quali essa si articola, nonché all'iscrizione nell'apposito albo.

Articolo 23

STEMMA E COLORI SOCIALI

Lo stemma della Fondazione Marcantonio Bentegodi viene riportato in allegato al presente Statuto. I colori sociali sono il bianco e il nero.

Articolo 24

CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato sarà Verona.

Articolo 25

DURATA ED ESTINZIONE

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto al Comune di Verona, che ne dovrà garantire la fruizione e la custodia, salvo che ai beni stessi sia data altra destinazione nell'ambito della pubblica utilità, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, che sarà assunta con il voto favore-

vole di almeno due terzi dei punti/voto ed approvata dall'Autorita' vigilante ai sensi di legge.

Articolo 26

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme applicabili in materia.

Articolo 27

NORMA TRANSITORIA

In sede di atto costitutivo, il Fondatore Promotore Comune di Verona nominera' i primi componenti del Consiglio di Amministrazione, che sara' formato da due membri, di cui uno indicato dalla minoranza, nonche' il Presidente della Fondazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Detti organi potranno immediatamente e validamente operare nella pienezza dei poteri, nella composizione determinata dall'atto costitutivo, e resteranno in carica per i primi tre esercizi, venendo sostituiti con le successive nomine.

Articolo 28

COSTITUZIONE DELLE SEZIONI IN FASE TRANSITORIA

In fase di avvio le discipline sportive annesse alla Fondazione Marcantonio Bentegodi sono atletica leggera, ginnastica artistica femminile, ginnastica artistica maschile, ginnastica ritmica, nuoto, pallanuoto, pesistica, scherma, tuffi. Le Sezioni sportive da istituire, con riferimento alle federazioni Sportive del C.O.N.I. di appartenenza, sono le seguenti: nuoto e tuffi; pallanuoto; scherma; atletica leggera; pesistica; ginnastica.

Articolo 29

PERSONALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

All'atto della formazione della Fondazione il personale necessario verra' reperito fra il personale del comune di Verona, opportunamente posto in posizione di comando presso la Fondazione stessa.

- F.to Giuseppe Minciotti
- " Marco Burlacchini - teste
- " Cristina Gaburro - teste
- " Ilario Ripoli - Notaio



F.to Giuseppe Minciotti
" Marco Burlacchini - teste
" Cristina Gaburro - teste
" Ilario Ripoli - Notaio

